

1. Quando si vota?

Si vota il giorno 28 aprile 2015 dalle ore 8.00 alle ore 15.00

2. Chi può votare?

Tutto il personale scolastico in servizio nelle scuole statali: docenti, ATA e dirigenti scolastici.

3. Possono votare i supplenti docenti e ATA?

Possono votare i supplenti con nomina annuale o fino al termine delle lezioni. Non possono votare né i titolari di supplenza breve né quelli con scadenza antecedente al termine delle lezioni.

4. Può votare chi è assente dal servizio?

Il personale della scuola assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio mantiene il diritto al voto. Non ha diritto al voto solo chi è sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.

5. Come si esercita il diritto di voto?

Gli elettori potranno esprimere il voto per la componente di cui fanno parte. Le componenti sono le seguenti: -personale docente scuola infanzia -personale docente scuola primaria -personale docente scuola primo grado -personale docente scuola secondo grado -personale dirigente scolastico -personale ATA -personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca -personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena -personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta. I docenti con incarico di reggenza esercitano il voto per le elezioni della componente docente del cui ruolo fanno parte.

6. Il personale educativo ed ATA dei convitti nazionali ed educandati per quale componente vota?

Il personale educativo dei convitti nazionali ed educandati partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria. Il personale ATA delle medesime istituzioni partecipa alle votazioni per la componente ATA.

7. Dove votano i docenti e il personale ATA?

Presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle elezioni. In ogni sede scolastica è costituito un apposito seggio elettorale per la componente di riferimento.

8. Dove votano i dirigenti scolastici?

I dirigenti eserciteranno il voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali

9. Dove vota il personale educativo e il personale ATA dei convitti ed educandati?

Presso le sedi delle istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali

10. Come si vota?

Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione scolastica. Le schede contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale. Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale.

11. Quante preferenze si possono esprimere?

Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.

- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze
- per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze
- per la componente personale ATA: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena: 1 preferenza
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta: 1 preferenza

Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta.

12. Come si esprimono le preferenze?

Indicando nell'apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.

13. Quando si effettua lo scrutinio?

Lo scrutinio si effettua presso ogni istituzione scolastica immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. L'esito del voto viene trasmesso, attraverso i nuclei elettorali provinciali e regionali, alla commissione elettorale centrale (CEC) insediata presso il MIUR che provvede al conteggio finale e alla conseguente attribuzione dei posti alle singole liste e ai relativi candidati.

14. Quando vengono proclamati gli eletti?

La commissione elettorale centrale, ultimate le operazioni di conteggio, procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nucleo territoriali regionali.